



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
 PROVINCIA DI SALERNO

STRADA DI COLLEGAMENTO VIA COSCIONI - VIA BUONARROTI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



P F R T 0 4 0 0

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE



R.U.P.:

Arch. Vito D'Ambrosio

IL PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe CERVAROLO

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	GIUGNO 2023	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO
B	MAGGIO 2024	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO
C	SETTEMBRE 2024	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO



Sommario

PREMESSA	2
NORMATIVA	2
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI	6
ELENCO DELLE CAVE E DELLE DISCARICHE AUTORIZZATE	8
CONCLUSIONI.....	8

PREMESSA

La presente relazione descrive il trattamento delle differenti materie risultanti dalle lavorazioni che riguardano la progettazione definitiva/esecutiva della STRADA DI COLLEGAMENTO VIA COSCIONI – VIA BUONARROTI, nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno.

Il documento è previsto dall'art. 26, comma 1, lettera i) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" in vigore fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali previsto dal Nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il documento individua:

- **la produzione di rifiuti (materiali da demolizione) da conferire a discarica autorizzata;**
- **i volumi di materiali da scavo prodotti in cantiere e le modalità di gestione degli stessi;**
- **i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava.**

NORMATIVA

In data 13 giugno 2017 è stato approvato il decreto sulle terre e rocce da scavo che semplifica la disciplina relativa alle "terre e rocce da scavo" - DM 120/2017 - con l'obiettivo di fornire un quadro normativo chiaro e coerente della disciplina nazionale e comunitaria, definendo un testo unico che sia in grado di racchiudere tutte le disposizioni oggi vigenti in materia di terre e rocce da scavo. Inoltre, si sono recepite nella progettazione quanto descritto nelle recenti Linee Guida emanate da SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con delibera n. 54/2019 emanate per l'applicazione della normativa e per garantire l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo sul territorio nazionale. In ultimo si è anche considerato quanto previsto dalla normativa regionale con la LR 6/06. Il nuovo decreto sulle terre da scavo prevede la semplificazione delle procedure. Sono previste procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti. Inoltre, il nuovo testo normativo prevede il rafforzamento del sistema dei controlli e la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme. Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato in G.U. il D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo,

entrato in vigore il 22 agosto, che diverge in parte da quello approvato dal Consiglio di ministri nel luglio 2016. Il sistema normativo previgente distingueva due grandi categorie di lavori:

- cantieri soggetti a VIA e AIA;
- cantieri non soggetti a VIA e AIA.

Il nuovo decreto prevede una procedura più laboriosa per i grandi cantieri soggetti a VIA e AIA (1° tipologia) ed una procedura più snella per i grandi cantieri esclusi da VIA e AIA (2° tipologia) e per i piccoli cantieri (3° tipologia).

Nel caso specifico, il progetto in esame non è soggetto a procedure VIA ai sensi degli art. da 20 a 28 del D.Lgs 152/06 e s.s. mm. ii. trattandosi di un intervento sulla mobilità sostenibile di alcune aree urbane, e pertanto, in base alla normativa vigente dovranno essere seguite le procedure di cui all'art.22 del DPR 120/2017 per i cantieri di piccole dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, disciplina semplificata che prevede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000, in merito alla produzione e riutilizzo dei materiali derivanti dagli scavi. Tale disciplina comporta, qualora si preveda il riutilizzo fuori dalle aree di cantiere delle TRS, la redazione di una dichiarazione da parte del produttore, e nella fattispecie, dell'esecutore degli interventi in oggetto, in cui sia dichiarata la sussistenza dei criteri di utilizzo previsti dall'art.4, precedentemente elencati, e siano indicati le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo. Tale dichiarazione deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo. Secondo quanto previsto, invece, dalla legge regionale LR 6/06, in fase di richiesta di titolo edilizio deve essere allegato un elaborato che indichi il bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Vi è di più, ai sensi dell'art.24 c.1 del DPR 120/2017, le TRS non rientrano nella qualifica di rifiuti né quindi di sottoprodotti, in assenza di contaminazioni, qualora siano conformi ai requisiti di cui all'art.185 c.1 let.c) e siano riutilizzate nel sito di produzione.

SCHEMA NORME DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “norme in materia ambientale”;
- D.M. ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- DPR n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 133 del 12 settembre 2014;
- “Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo“ approvate dall'SNPA con det. N. 54 del 9 maggio 2019;
- art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti;
- art. 185 commi 1 lett. b) e c) e 4 del d.lgs. 152/2006 per l'esclusione dalla qualifica di rifiuto; □ DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
- DL 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con L. 24 marzo 2012, n. 28 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006;
- DL 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013 per la qualifica delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA ed AIA, come sottoprodotti;
- DL 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico, convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 2014, n. 164;
- DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce qualificate rifiuti;
- [Delibera 54/2019](#) Consiglio Federale SNPA – Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- [DPR n. 120 del 13/06/2017](#) “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La **nuova strada per il riequilibrio della mobilità territoriale** del comune di Sant'Egidio del Monte Albino, **collega Via Coscioni con Via Buonarroti**, classificandola come **strada urbana interquartiere** (intermedia fra le strade di scorrimento e quelle di quartiere - tipo E del Codice della Strada).

Gli interventi in progetto saranno finalizzati alla realizzazione di una strada di tipo E, ossia una Strada urbana interquartiere ad unica carreggiata con almeno due corsie per senso di marcia, banchine e marciapiede. Si prevede di poter intervenire per un tratto di circa 425,26 m.

Per l'intera area di Progetto sono definite nell'asset post operam le sezioni stradali caratterizzate da due corsie da 3,50 m, una per senso di marcia, con banchine da 50 cm e marciapiedi larghi 1,50 m.

Volume dei materiali da scavare

In relazione a dette opere si realizzeranno dei modesti scavi superficiali della volumetria inferiore ai 6000 mc, pertanto il cantiere si configura come di piccole dimensioni ai sensi del DM120/17.

I volumi di scavo di terreno previsti sono i seguenti:

AREA DI INTERVENTO	QUANTITÀ STIMATA
<i>Scavo – via Santissimi Martiri</i>	155,15 mc
<i>Scavo – via Grimaldi</i>	96,64 mc
<i>Scavo – Nuova strada di collegamento via Coscioni- via Buonarroti</i>	4051,60 mc
TOTALE	4303,39 mc

Relativamente al presente progetto per quanto attiene il materiale in eccedenza, non sussistendo allo stato attuale alcuna possibilità di riutilizzarlo nell'ambito degli stessi lavori o in altro cantiere per gli utilizzi previsti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'art.12 del D.lgs. n. 205/10, si procederà al conferimento in discarica autorizzata secondo le vigenti normative. L'individuazione dei fabbisogni di materie utilizzabili nei diversi processi costruttivi e dei materiali scavati che è necessario conferire in siti idonei, si è definito sulla base delle stime dei volumi movimentati con le operazioni di scavo e riporto in sede di Computo metrico di progetto (Elaborato PE.CC.01.00). La realizzazione delle opere richiede la movimentazione di un modesto quantitativo di materiale (sottoprodotto), derivante principalmente dalle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere edilizie relative alle nuove infrastrutture per la viabilità sostenibile. Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione.

Bilancio delle materie

Di seguito è riportato un bilancio di tutti i materiali impiegati nel cantiere derivanti dagli scavi e dalle demolizioni:

MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE												
Area di intervento	Quantità provenienti dagli scavi				Quantità da riutilizzare				Quantità da avviare a recupero ovvero rifiuto			
	1	2	3	Totale	1	2	3	Totale	1	2	3	Totale
Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	298,60 mc	53,96 mc	-	352,50 mc	-	-	-	-	298,60 mc	53,96 mc	-	352,50 mc
Macerie edili	500,25 mc	-	656,25 mc	1156,50 mc	-	-	-	-	500,25 mc	-	656,25 mc	1156,50 mc
Terra proveniente da scavo	-	96,64 mc	2953,63 mc	3103,47 mc	-	-	-	240,80	-	96,64 mc	2766,26 mc	2862,90 mc

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI

La gestione dei rifiuti è regolata dalle disposizioni di cui al "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili" (art. 6 del RRP n. 6/2006) ed è riferita alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi. La natura dell'intervento non consente il rimpiego dei materiali da demolizione presenti in area di cantiere in quanto la realizzazione di nuove pavimentazioni drenanti necessita dell'approvvigionamento di materiale arido di idonea pezzatura. Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà:

1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
3. prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;
4. conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

I materiali derivanti dalle demolizioni e dalle rimozioni saranno soggetti a selezionatura e vagliatura da realizzare all'interno di un centro attrezzato del cantiere. Il conferimento a discarica dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità previste dalla vigente normative attraverso una selezione preliminare dei rifiuti da conferire a discarica.

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore). A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in complete autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione.

Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto subappaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza. Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuate secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- Classificazione ed attribuzione dei CER corretti in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/06 (decisione 2000/532/CE) e relativa definizione della modalità gestionali;
- Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante;
- Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
- Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
- Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione, purché non pericolosi, sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: art. 190 comma 1, art. 189 comma 3, art. 184 comma 3.

ELENCO DELLE CAVE E DELLE DISCARICHE AUTORIZZATE

Per l'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione delle opere in progetto (nel caso in cui non sia possibile riutilizzare i materiali di risulta da demolizioni e rimozioni) si utilizzeranno cave ubicate nel raggio di 7 km. Si indica la localizzazione del sito preso in esame Eco Solutions in via della Rinascita, 10 84010, Sant'Egidio del Monte Albino (SA), distante circa 650 metri dall'area di intervento.

CONCLUSIONI

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità di gestione dei materiali provenienti dagli scavi e dalle lavorazioni previste da progetto, con l'obiettivo primario del corretto smaltimento ad impianti autorizzati preposti al loro recupero e riutilizzo, anche alla luce degli obiettivi della Direttiva rifiuti UE 2008/98/CE, dell'art. 181 del D.Lgs. 152/06 e delle Leggi Regionali vigenti.